



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

**Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 e
successive modificazioni e del D.I. 5.8.98
(emanato con D.R. n. 149 del 27 marzo 2002)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Art. 1 - Individuazione del Datore di lavoro

Ai sensi ed in applicazione dell'art.2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni e dell'art.1 del decreto interministeriale del 5 agosto 1998, nell'ambito dell'Università degli Studi della Basilicata il datore di lavoro viene individuato nella persona del Rettore.

Art. 2 - Unità produttive

Per le motivazioni di cui al precedente articolo l'Università degli Studi della Basilicata costituisce un'unica "unità produttiva", ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.2 del D.Lgs. 626/94 e dall'art.2 del D.I. 5.8.98.

Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore

Al Rettore competono tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.626/94 per il datore di lavoro.

A tal fine:

- a) designa, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, di cui al successivo art.8;
- b) designa, su proposta del Responsabile del Servizio di prevenzione, gli addetti al Servizio di prevenzione e le altre figure professionali che si rendono necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge;
- c) nomina il Medico competente per i servizi di sorveglianza sanitaria, di cui al successivo art.9;
- d) designa, su proposta del Medico competente, gli altri addetti ai servizi di sorveglianza sanitaria;
- e) assicura, tramite il Responsabile del Servizio di prevenzione, lo svolgimento, almeno una volta all'anno, della riunione periodica di prevenzione, di cui all'art.11 del D.Lgs. 626/94;
- f) organizza e coordina, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche e di ricerca come individuate nell'art.6, l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art.4 D. Leg. 626/94 da parte del Servizio di prevenzione fornendo a quest'ultimo tutti gli elementi utili ai fini della relazione;
- g) presenta periodicamente al C.d.A., almeno una volta all'anno, mediante il Comitato per la Sicurezza di cui al successivo art.14 il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti alle norme di prevenzione;
- h) organizza, attraverso il Responsabile del Servizio di prevenzione, i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) coordina, attraverso il Responsabile del Servizio di prevenzione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l) accerta che, secondo quanto previsto nel successivo art.12, nelle Convenzioni stipulate dall'Università per attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne siano stipulati, prima dell'inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- m) partecipa, anche mediante un suo delegato, alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art.11 del D.Lgs. 626/94;
- n) attua le misure di prevenzione individuate dal documento di sicurezza;
- o) informa, attraverso il Servizio di prevenzione, i lavoratori circa i rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi;
- p) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza, come individuate dal Servizio di prevenzione in collaborazione con le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 - Delega di funzioni

1. Fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall'art.3, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 626/94 (designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione, valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di sicurezza), il datore di lavoro può delegare ai dirigenti, di cui al successivo art.5, l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute.
2. Il conferimento della delega deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicato ai rappresentanti per la sicurezza.
3. La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata capacità e competenza, cui dovranno essere attribuiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico-finanziari, necessari all'adempimento delle funzioni delegate.

Art. 5 - Dirigenti e loro obblighi

1. Sono dirigenti, ai sensi degli artt.1 e 4 del D.Lgs. 626/94:
 - a) i Presidi, relativamente alle Facoltà;
 - b) i Direttori di Dipartimento, relativamente ai Dipartimenti;
 - c) i Direttori dei Centri di ricerca, relativamente ai Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - d) i Direttori dei Centri di servizio, relativamente ai Centri di servizio;
 - e) i Direttori delle Scuole di specializzazione;
 - f) i Responsabili delle Biblioteche Interfacoltà;
 - g) i Dirigenti amministrativi relativamente alle strutture da essi dirette;
 - h) il Direttore amministrativo, relativamente alle strutture amministrative del Rettorato e a quelle non rientranti tra quelle sopra elencate.
2. I Dirigenti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e fatto salvo quanto previsto al successivo art.6, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, devono:
 - a) curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuale a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di sicurezza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- b) informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
 - c) esigere l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - d) segnalare al datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di prevenzione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari;
 - e) comunicare al Datore di lavoro le attività didattiche e di ricerca in laboratorio che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate;
 - f) curare gli adempimenti derivanti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs.626/94;
 - g) fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza;
 - h) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli infortuni, denunciare all'Autorità di pubblica sicurezza l'infortunio entro 48 ore (24 ore in caso di morte) da quando ne riceve notizia e immediatamente al Rettore dell'Università;
 - i) provvedere all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori afferenti alla struttura di competenza e a porre in essere tutte le ulteriori attività connesse con la sicurezza dei lavoratori rientranti nel budget di spesa della struttura di propria competenza (manutenzione apparecchiature, ecc.).
3. I Dirigenti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e fatto salvo quanto previsto al successivo art.6, sono inoltre responsabili dei beni a loro affidati, del corretto uso dei locali e degli impianti, della corretta conservazione e mantenimento e del rispetto delle destinazioni d'uso. I Dirigenti hanno, pertanto, la responsabilità di aver posto in essere attività diverse da quelle a suo tempo segnalate e per le quali siano state adottate le misure previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, senza aver informato preventivamente il Datore di lavoro.
4. Il Dirigente individua norme e procedure particolari, per attività particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza, a completamento della normativa di prevenzione degli infortuni.

Art. 6 - Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il datore di lavoro, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art.1, individua con provvedimento formale i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate ai sensi dell'art.5 del D.I. 5.8.98, n.363.
2. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca di cui al comma 1) collabora col datore di lavoro, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione della prevenzione relativamente alle attività di cui è responsabile. In particolare:
 - a) collabora col datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed il Medico competente,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del documento di sicurezza, informando preventivamente il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di prevenzione dei rischi connessi alla sua attività, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e comunicando i nominativi dei lavoratori coinvolti nelle attività ed esposti a rischi;
- b) segnala al datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione le modifiche significative ai fini della tutela della salute e della sicurezza intervenute nell'organizzazione delle attività di cui è responsabile, affinché, sia aggiornato il documento di sicurezza, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adotta, e controlla che siano adottate, prima e durante l'esercizio delle attività di cui è responsabile, le misure di prevenzione previste;
 - d) informa i lavoratori, ed i soggetti ad essi equiparati di cui al successivo art.10, coinvolti nello svolgimento delle attività di cui è responsabile, dei rischi specifici cui sono esposti e sulle relative misure di prevenzione;
 - e) collabora col datore di lavoro ed il Responsabile del servizio di prevenzione alla formazione dei lavoratori;
 - f) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, garantisce, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;
 - g) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle proprie mansioni specifiche;
 - h) cura apposita segnaletica da affiggere sulla porta del laboratorio con l'indicazione di uno o più recapiti telefonici, disponibili 24 ore su 24, che possono essere utilizzati da coloro i quali devono intervenire in caso di emergenza (Vigili del Fuoco, SPP, squadre di emergenza, ufficio tecnico, metronotte, ecc.) per avere informazioni utili sulle apparecchiature e le sostanze contenute nel laboratorio;
 - i) nomina i preposti con le modalità di cui al successivo art.7.
3. Eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla mancanza della segnaletica di cui alla lettera h) del comma precedente o dall'inesattezza dei dati su di essa riportati saranno a carico responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.
4. Per ogni laboratorio può essere nominato un solo responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.

Art. 7 - Preposti

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.5, i lavoratori che coordinano e sovrintendono all'attività di altri lavoratori assumono la qualità di "preposti" ai sensi degli artt.1 e 2 D.Lgs. 626/94 e come tali sono soggetti ai relativi obblighi e, in particolare, agli obblighi di:
- a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- b) esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - c) segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.
2. I preposti sono individuati nelle seguenti figure:.
- a) i responsabili amministrativi delle Presidenze;
 - b) i segretari amministrativi dei Dipartimenti;
 - c) i responsabili amministrativi dei Centri di ricerca;
 - d) i responsabili amministrativi dei Centri di Servizio;
 - e) i responsabili amministrativi delle Scuole di specializzazione;
 - f) i responsabili dei singoli uffici dell'Amministrazione;
 - g) i responsabili amministrativi delle Biblioteche Interfacoltà;
 - h) i singoli docenti nello svolgimento dell'attività didattica;
 - i) coloro i quali sono individuati, anche tra il personale tecnico, con provvedimento formale dai responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio di cui all'art.6. Essi devono essere in numero tale da garantire comunque la presenza in laboratorio.

Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione

1. L'Amministrazione garantisce al S.P.P. le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 9 - Medico competente

1. L'Università garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt.16-17 del D.Lgs. 626/94. A tal fine, con le modalità di cui ai precedenti artt.3 e 4, sono designati gli addetti alle attività di sorveglianza sanitaria e il medico competente.
2. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza ed utili ai fini della sorveglianza sanitaria sono utilizzati dall'Università nel rispetto delle disposizioni della L. 675/95 e successive modificazioni.

Art. 10 - Lavoratori e loro obblighi

1. Si intendono come "lavoratori", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - a) il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dell'Università;
 - b) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università, secondo le modalità di cui all'art.12 del presente Regolamento;
 - c) i soggetti non compresi nella pianta organica dell'Università, che svolgano attività di collaborazione sulla base di contratti di diritto privato o di rapporti temporanei comunque denominati, anche volontari;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, i partecipanti a corsi di formazione, solo se ed in quanto siano esposti a rischi connessi alle attività di cui al precedente art.6 ed individuati nel documento di sicurezza.
3. I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono gli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai responsabili delle attività didattiche o di ricerca.
4. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei lavoratori dà luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre a costituire comportamento penalmente rilevante ai sensi dell'art.93 D.Lgs. 626/94.

Art. 11 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti per la sicurezza dell'Università sono individuati nell'ambito del personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo in conformità e secondo le regole individuate dalla legge e dalla contrattazione decentrata e integrativa. Per gli studenti e gli altri soggetti equiparati ai lavoratori di cui al precedente art.10, possono essere stabilite forme particolari di rappresentanza.
2. Ai rappresentanti per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art.19 del D.Lgs. 626/94 e dai contratti collettivi applicati nel comparto Università.

Art. 12 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Ai sensi dell'art.10 del D.I. 5 agosto 1998, nelle ipotesi di convenzione tra Università ed altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di assistenza o di servizio, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 sono individuati, di intesa tra l'Università e gli enti convenzionati, mediante specifici accordi precedenti l'inizio delle attività previste nella convenzione. Per le convenzioni già in corso si provvede nei termini previsti dal sopracitato art.10 del D.I. 5 agosto 1998.

Art. 13 - Risorse finanziarie

1. Nel Bilancio preventivo dell'Università verranno annualmente stanziati le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conformità agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Comitato per la sicurezza

1. Il *Comitato per la sicurezza*, istituito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.12.98, è integrato come appresso specificato. Esso ha il compito di seguire e verificare il programma di attuazione delle norme di prevenzione nell'Università e di predisporre il piano di realizzazione degli adeguamenti alle norme di prevenzione da presentare periodicamente almeno una volta l'anno, al C.d.A. anche ai fini dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. A tal fine il Comitato esercita le necessarie funzioni di raccordo degli interventi previsti dal documento di sicurezza e dal programma di attuazione delle norme di prevenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Il Comitato è composto:

- a) dal Rettore o suo delegato (Presidente);
- b) dal Direttore amministrativo o suo delegato;
- c) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento scelto in seno al Consiglio dei Direttori di Dipartimento;
- d) dal Responsabile dell'Area Edilizia e Impianti;
- e) dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- f) dal Medico competente;
- g) dall'Esperto qualificato per la radioprotezione;
- h) da uno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da loro designato.

Le adunanze del Comitato per la sicurezza sono valide se sono presenti il Presidente e quattro componenti.

Art. 15 - Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 626/94, del D.I. 5 agosto 1998 e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

SOMMARIO

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	2
ART. 2 - UNITÀ PRODUTTIVE.....	2
ART. 3 - OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL RETTORE.....	2
ART. 4 - DELEGA DI FUNZIONI.....	3
ART. 5 - DIRIGENTI E LORO OBBLIGHI.....	3
ART. 6 - RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO	4
ART. 7 - PREPOSTI	5
ART. 8 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	6
ART. 9 - MEDICO COMPETENTE.....	6
ART. 10 - LAVORATORI E LORO OBBLIGHI.....	6
ART. 11 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	7
ART. 12 - CONVENZIONI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI DIDATTICA, DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO .	7
ART. 13 - RISORSE FINANZIARIE.....	7
ART. 14 - COMITATO PER LA SICUREZZA.....	7
ART. 15 - NORMA DI CHIUSURA.....	8